

Allegato B alla Delibera n. 303/10/CONS del 24 giugno 2010

SCHEMA DI REGOLAMENTO SUI BREVI ESTRATTI DI CRONACA DI EVENTI DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO TRASMESSI IN ESCLUSIVA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) “Testo unico”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;
- c) “evento di grande interesse pubblico”: l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte della pubblico televisivo, in particolare:
 - le Olimpiadi estive ed invernali;
 - la finale e tutte le partite nel campionato del mondo di calcio;
 - la finale e tutte le partite nel campionato europeo di calcio;
 - tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
 - la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League;
 - il Giro d’Italia;
 - i Gran Premi automobilistici di Formula 1;
 - i Gran Premi motociclistici di Moto GP;
 - le finali e le semifinali nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby;
 - la finale e le semifinali dei tornei “Australian open”, “Roland Garros”, “Wimbledon” e “Us Open” (tornei del grande SLAM), della Coppa Davis e degli Internazionali d’Italia di tennis;
 - il campionato mondiale di ciclismo su strada;
 - le regate di vela dell’America’s Cup;
 - le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di intrattenimento i cui diritti di trasmissione siano detenuti in esclusiva;

- d) “titolare del diritto”: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce direttamente e indirettamente i diritti di trasmissione dell’evento;
 - e) “assegnatario del diritto”: il fornitore di servizi di media lineari o l’emittente, anche analogica che acquisisce i diritti di trasmissione televisiva dell’evento dal titolare degli stessi;
 - f) “notiziario”, trasmissione informativa a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con programmazione quotidiana all’interno di fasce orarie prestabilite;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

Quesito n. 1

Non essendo rinvenibili tutte le definizioni occorrenti per il regolamento in esame nell’ambito del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l’Autorità ha ritenuto di doverne introdurre alcune ad hoc in modo da circoscrivere adeguatamente il campo di applicazione del regolamento medesimo.

Nell’ambito della disciplina della cronaca audiovisiva sportiva si rileva che il decreto 9/2008 definisce l’evento sportivo, quale evento costituito da una gara singola, e la giornata, quale turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o più giorni solari. In considerazione delle specificità dell’ambito di applicazione del citato decreto, circoscritto alle sole discipline sportive del calcio e della pallacanestro, si è ritenuto opportuno prevedere in questa sede solo una regolazione minima di carattere generale, anziché estendere la regolamentazione esistente in quanto assai specifica. L’Autorità ha pertanto ritenuto di definire l’evento di grande interesse pubblico come un evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo. In particolare, si è ritenuto di individuare per eventi di carattere sportivo quelli indicati nella lista degli eventi di particolare rilevanza per la società, anch’essa oggetto di revisione da parte dell’Autorità, senza circoscriverli alle sole competizioni che vedano protagonista una squadra italiana, mentre per gli eventi di carattere culturale, artistico o religioso non si è ritenuto di procedere ad una elencazione ex ante, ma di rinviare ad una valutazione caso per caso per quegli eventi i cui diritti siano stati acquistati in via esclusiva.

Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alle definizioni di cui al presente articolo, in particolare quella di evento di grande interesse pubblico?

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio audiovisivo di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico.

Quesito n. 2

Il decreto di recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi e radiofonici ha mantenuto la linea di demarcazione definita dalla direttiva quanto al campo di applicazione, senza estenderlo anche ai servizi di media non lineari e l'Autorità non ha ritenuto di poterla ulteriormente definire.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al presente articolo?

Articolo 3

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

1. Il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca è riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall'ambito territoriale.

2. Alle emittenti televisive anche analogiche operanti in ambito locale è consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sugli eventi di grande interesse pubblico che interessano l'ambito territoriale legittimamente servito.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono utilizzare i brevi estratti di cronaca esclusivamente all'interno degli identici programmi già trasmessi dal medesimo fornitore di servizi di media in modalità lineare.

4. L'utilizzo di immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca è consentito esclusivamente nell'ambito dei notiziari fino a 48 ore dalla conclusione dell'evento e non può superare i novanta secondi complessivi per ciascun evento.

Quesito n. 3

L'unica disciplina di riferimento nel diritto vigente in materia di esercizio del diritto di cronaca è quella relativa alla cronaca sportiva dettata dal decreto legislativo n. 9/2008, che tiene conto del bilanciamento di interessi operato anche a livello comunitario tra diritti di esclusiva e diritto all'informazione. Data la specificità della disciplina della cronaca sportiva, l'Autorità non ritiene di poterla estendere interamente alla disciplina generale, ma si è limitata ad una forma di regolazione minima.

In particolare divergono i tempi massimi stabiliti per la trasmissione di immagini di un

evento necessarie per esercitare il diritto di cronaca. Il decreto legislativo 9/2008, all'art. 5, prevede limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca e, al comma 3, stabilisce che la trasmissione di immagini relative ad un singolo evento, non possono superare il limite di 3 minuti. La disciplina generale dei brevi estratti di cronaca, invece, restringe il tempo a 90 secondi, così come imposto dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE. Con riferimento al limite temporale, si è ritenuto di mutuare la disciplina posta dal citato decreto legislativo n. 9/2008 e di fissarlo a non oltre le 48 ore dalla conclusione dell'evento.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al presente articolo?

Articolo 4

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente i brevi estratti indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell'estratto.
2. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, i soggetti titolari e assegnatari dei diritti consentono alle emittenti anche analogiche di accedere al luogo per riprendere l'evento. Dalla ripresa così effettuata, si dovranno estrapolare le immagini per la durata complessiva non superiore a novanta secondi.
3. Le condizioni di accesso di cui ai commi precedenti sono comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento, e comunque non oltre una settimana prima della data dell'evento, e sono concesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Quesito n. 4

Al fine di garantire l'esercizio del diritto di cronaca gli Stati membri, devono assicurare alle emittenti televisive non assegnatarie dei diritti di esclusiva la disponibilità del materiale audiovisivo. Tale risultato si può ottenere attraverso l'accesso al segnale da parte dell'emittente televisiva, come suggerito dal considerando 56 della direttiva 2010/13/UE, ma anche attraverso metodi equivalenti, che comprendono, fra l'altro, l'accesso al luogo di svolgimento dell'evento, purché sia garantita una conoscenza tempestiva delle condizioni di accesso all'evento, che devono essere eque, ragionevoli, non discriminatorie.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al presente articolo, in particolare sul termine di una settimana per comunicare le condizioni di accesso?

Articolo 5

Procedura relativa alle controversie

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento di grande interesse pubblico trasmesso in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico e alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti e della corresponsione di un equo compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento, si applica la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS.
2. Si intendono attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal Regolamento di cui al comma 1 in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

Quesito n. 5

In adesione al medesimo principio di certezza e semplificazione, e alla luce dell'evoluzione normativa in materia e delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un meccanismo di risoluzione di controversie in capo alla stessa con riferimento a casi inerenti alla qualificazione di evento avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione degli estratti, alla corresponsione di un equo compenso per l'accesso al segnale o al luogo di svolgimento dell'evento, ai fini del rispetto del presente regolamento, utilizzando le medesime procedure previste per la risoluzione di controversie tra operatori di comunicazione e per la risoluzione di controversie relative agli impegni connessi alla decisione della Commissione europea per il caso M.2876 COMP.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie in capo alla medesima?

Articolo 6

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta invieranno i soggetti interessati.
2. All'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.